



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5- *Disciplina delle professioni sanitarie*
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROF

0039877-P-03/08/2021

DGPROF/5/



Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali -
CNOAS

cnoas@pec.it

E, pc.

Al dott. Giovanni Rezza
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
SEDE


OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere del CNOAS in ordine alla previsione dell'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 4, decreto legge 1 aprile 2021, n. 44.

Si fa riferimento alla lettera del 22 luglio u.s., acquisita agli atti con prot. DGPROF n. 38144-23/07/2021, con cui codesto Consiglio Nazionale ha chiesto un parere in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche dalla 28 maggio 2021 n. 76, concernente la previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Al riguardo - su conforme parere dell'Ufficio legislativo - si rappresenta che, anche alla luce della Relazione illustrativa che accompagna il citato decreto legge n. 44/2021, la disposizione di cui al suddetto art. 4, prevedendo un trattamento sanitario obbligatorio, non può considerarsi suscettibile di un'interpretazione estensiva nei confronti di figure professionali diverse da quelle in essa espressamente contemplate, ossia le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Inoltre, ai fini di una corretta interpretazione della disposizione di cui trattasi, si ritiene opportuno rinviare anche a quanto pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, ove è contenuto l'elenco delle professioni sanitarie come da ultimo individuate dalla legge n. 3/2018 e degli operatori di interesse sanitario. Ai fini che qui rilevano, si osserva che in quest'ultima categoria sono ricompresi soltanto: a) il massofisioterapista, considerato operatore di interesse sanitario da una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa ed al quale quindi è applicabile la disciplina di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 43/2006, fermo restando che ad oggi si tratta di figura professionale ad esaurimento, in quanto è stata da ultimo abrogata dalla legge n. 145/2018; b) l'operatore socio

sanitario (OSS), definito dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001; c) l'assistente di studio odontoiatrico (ASO), di cui all'Accordo Stato-Regioni del 23 novembre 2017.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Rossana Ugenti)


Referente:
Dott.ssa Valentina Tomarchio
Tel. 06.59942725
email: v.tomarchio@sanita.it

